

## Norme &amp; Tributi

# Conferimento di partecipazioni: il test delle percentuali su tutta la catena

## REALIZZO CONTROLLATO

Le Entrate riservano un trattamento più sfavorevole alle holding

Sul piano pratico è una disposizione inapplicabile con una società quotata

Paolo Scaroni  
Antonio Fiorentino Martino

Con una risposta a interpello del 15 febbraio 2021 (e non ancora pubblicata), l'agenzia delle Entrate ha preso posizione su un aspetto cruciale del regime del "realizzo controllato" regolato dall'articolo 177, comma 2-bis del Tuir. La vicenda aveva a oggetto il conferimento della nuda proprietà della quota di una holding, la quale deteneva una partecipazione in una società quotata, a sua volta titolare di

una pluralità di partecipazioni. Nel solco delle conclusioni espresse nella recente risposta a interpello 57, pubblicata il 27 gennaio, l'Amministrazione ha chiarito che il test delle percentuali minime, allorché oggetto del conferimento sia – come nella fattispecie esaminata – la partecipazione in una holding, deve riguardare l'intera catena partecipativa anche a valle della società quotata.

La legge impone che la soglia del 20% dei diritti di voto, o in alternativa quella del 50% del 25% della partecipazione al capitale o al patrimonio (a seconda che si tratti di titoli quotati o meno), debba essere riferita non già alla partecipazione diretta nella holding, bensì a tutte le società operative che sono, attraverso quest'ultima, indirettamente partecipate dal conferente. L'intento è chiaro e condivisibile: si vuole evitare che il conferimento di partecipazioni "sopra soglia" in una holding permetta di estendere il regime del realizzo controllato anche a partecipazioni "sotto soglia" dete-

nute proprio dalla holding (le quali, in caso di conferimento diretto, non potrebbero beneficiare del regime di realizzo controllato).

Secondo l'interpretazione fornita dalle Entrate, il test delle percentuali minime deve essere svolto non solo con riguardo alle società operative direttamente partecipate dalla holding (o dalla subholding), ossia alle partecipazioni operative "di primo livello", bensì anche con riferimento a tutte le operative da queste ultime a loro volta partecipate, senza limiti "verticali" (e, dunque, anche per le partecipazioni operative "di secondo livello", o dei livelli ancora successivi). Tale conclusione viene supportata dal richiamo alla formulazione letterale della norma, la quale – mediante il riferimento a "tutte le società indirettamente partecipate", e alla "duplicazione" – non sembra consentire alcun arresto nella progressione della catena partecipativa.

È evidente come l'impostazione delle Entrate determini un'incoeren-

za nell'ambito applicativo del comma 2-bis, poiché riserva ai conferimenti di partecipazioni in una holding un trattamento più sfavorevole rispetto ai conferimenti diretti di partecipazioni in società operative: per questi ultimi non è affatto richiesto che il test delle percentuali minime debba essere svolto anche in relazione a tutte le società dei livelli inferiori. Si tratta, a ben vedere, di una disparità del tutto ingiustificata sotto il profilo della ratio della norma.

Sul piano pratico, poi, una simile interpretazione rende la disposizione quasi sempre inapplicabile laddove, come nella fattispecie oggetto di interpello, a un certo punto della catena partecipativa si trovino società quotata: queste si inseriscono solitamente in gruppi molto ampi, in relazione ai quali è impossibile, al momento del conferimento, avere contezza di tutti i rapporti partecipativi esistenti ai molteplici livelli sottostanti.

Sarebbe opportuno un intervento normativo; esso dovrebbe essere

finalizzato a eliminare la disparità di trattamento prima delineata, stabilendo che:

a) per i conferimenti di partecipazioni in una holding la verifica delle soglie minime deve arrestarsi alle società operative "di primo livello";

b) per le società quotate sussiste sempre una presunzione di commercialità, che impedisce di "guardare" ai livelli sottostanti. Quest'ultimo aspetto assumerebbe rilievo anche ove oggetto immediato del conferimento fosse una partecipazione in una società quotata, in relazione alla quale resterebbe del tutto ininfluenza la sua eventuale qualifica di holding.

La novella legislativa potrebbe essere l'occasione per precisare che, sempre in relazione ai conferimenti di partecipazioni in società holding, ai fini del test delle percentuali minime non devono essere considerate eventuali "partecipazioni", possedute dalla holding stessa, che siano classificate nell'attivo circolante.

# La cessione di beni non equivale a cessione d'azienda

## TRASPORTO LOCALE

Gli asset sono essenziali per lo svolgimento del servizio in concessione

Simona Ficola  
Benedetto Santacroce

I trasferimenti di beni essenziali nel servizio di trasporto pubblico locale (Tpl) tra concessionari configurano delle cessioni di beni e non una cessione di azienda, in quanto obbligatoriamente disciplinati dalla legge e dai bandi di gara.

L'agenzia delle Entrate, con la risposta 108 di ieri, ha affrontato un tema annoso in ambito di trasferimento dei beni nei servizi di Tpl e ha potuto configurare chiaramente, per il caso di specie, la sussistenza di un'operazione di cessione di beni e non di cessione di azienda, sulla base delle condizioni normative previste dalla legge regionale e dal bando di gara. Solitamente nell'ambito del trasporto pubblico locale – Tpl i trasferimenti di beni avvengono fra società private, ma nell'ambito di un contesto pubblicistico, in quanto le società sono concessionarie di un servizio di trasporto pubblico, disciplinato da leggi regionali. Nel caso prospettato dalla Regione istante, i gestori del servizio pubblico «uscenti» avevano l'obbligo di cedere al gestore «entrante», al termine della concessione, i beni essenziali, individuati dalla stessa legge che disciplina il Tpl.

Si tratta, peraltro, di beni acquistati con finanziamento pubblico, sui quali grava il vincolo di destinazione, quali beni strumentali per la realizzazione del servizio di trasporto pubblico. Il dubbio rappresentato dall'istante deriva da talune richieste dei concessionari

usciti riguardo la asserita qualificazione della cessione di beni essenziali come cessione di azienda e non come cessione di beni.

Tuttavia, ricorda l'amministrazione, il termine azienda deve riguardare l'azienda e il complesso aziendale nel suo insieme, quale «universitas» di beni materiali, immateriali e rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa. Ciò implica che non si possono fissare aprioristicamente quali beni e rapporti siano necessari a costituire un'azienda, poiché non assume esautiva rilevanza il semplice complesso di beni, ma anche i legami giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la loro destinazione finale. Nel caso di specie, le cessioni dei singoli beni da parte dei gestori uscenti non sono identiche fra loro, cedendo taluni autobus, attrezzature varie, immobili ceduti o dati in locazione, il personale dipendente la cui cessione, peraltro, risponde a logiche diverse dalla necessità di consentire l'espletamento del servizio, quanto piuttosto la necessità di garantire, per legge, la salvaguardia occupazionale di coloro che sono direttamente addetti al servizio di autotrasporto.

L'utilizzo di tali beni è strettamente connesso e intrinsecamente collegato alla titolarità giuridica del contratto di concessione che costituisce l'elemento necessario ad assicurare la loro funzionalità al servizio di Tpl. Il trasferimento riguarda comunque singoli beni qualificati come «essenziali» per il servizio dalle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti e dalla legge regionale che prevede l'obbligo, in capo al gestore uscente, di trasferirli al gestore entrante al termine della concessione.

# Tassato il trasferimento dal trustee al beneficiario

## TRUST

La svolta dell'Agenzia: il momento del vincolo è fiscalmente irrilevante

Angelo Busani

Svolta dell'agenzia delle Entrate sul tema della tassazione degli atti con i quali si sottopongono beni e diritti al vincolo del trust: è quello che pare di percepire dalla risposta a interpello 106 del 15 febbraio 2021, nella quale l'Agenzia afferma che «l'attribuzione di beni e diritti

ai beneficiari di un trust da parte del trustee può determinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni» ove ne ricorrano i presupposti.

Nel caso specifico esaminato nell'interpello – secondo l'Agenzia – i presupposti comunque non sussistevano, in quanto si trattava di un trust nel quale il soggetto disponente coincideva con il soggetto beneficiario e, quindi, vi era da ravvisare (anche perché si trattava di un trust revocabile, dichiaratamente interposto) «l'assenza di un trasferimento intersoggettivo» il che «preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del

presupposto oggettivo ... mancando un trasferimento di ricchezza».

La svolta che l'Agenzia sembra, dunque, aver imboccato deriva dalla considerazione che il momento imponible relativo alla sottoposizione di beni e diritti al vincolo del trust è sempre stato ritenuto dall'Agenzia (circolari 48/E/2007 e 3/E/2008) essere quello nel quale il trust viene istituito (e cioè il momento nel quale nella sfera giuridica del trustee si forma il trust insieme rappresentato dal patrimonio vincolato in trust); con la conseguenza che la cessazione del vincolo del trust, con l'attribuzione ai beneficiari del patrimonio

già vincolato in trust, è costantemente stato ritenuto dall'Agenzia come un episodio fiscalmente irrilevante (poiché, se la tassazione fosse stata applicata anche in "uscita", si sarebbe verificata una duplicazione di imposizione, a fronte di un'unica manifestazione di capacità contributiva).

Pertanto, se è considerata tassabile «l'attribuzione di beni e diritti ai beneficiari di un trust da parte del trustee», come affermato nella risposta 106, se ne deve derivare (anche se l'Agenzia non lo afferma esplicitamente) che deve essere invece ritenuta non tassabile la sottoposizione di beni e diritti al

vincolo del trust.

La considerazione della risposta n. 106 come una svolta dell'Agenzia nella materia della tassazione del trust pare potersi desumere anche dal fatto che, nel (sia pur breve) ragionamento che l'Agenzia svolge, viene prestato ossequio alla sentenza 10256/2020 della Cassazione, la quale ha chiaramente affermato che «solo l'attribuzione al beneficiario, ... può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza».

La versione integrale dell'articolo [ntplusfisco.ilssole24ore.com](http://ntplusfisco.ilssole24ore.com)

**ERA UN BAMBINO. NON HA MAI DIMENTICATO.**

La vera storia di Salo Muller, ancora bambino nel 1942, quando a soli 6 anni vide i genitori deportati ad Auschwitz e dovette crescere senza di loro fino a trovare la sua strada diventando fisioterapista dell'Ajax di Johan Cruyff senza però mai dimenticare quell'addio, e ciò che ne seguì. In occasione della Giornata della Memoria, un libro imprescindibile sulla Shoah raccontata da chi quegli anni li ha vissuti davvero.

**27 gennaio, Giornata della Memoria**

Questo libro è stato realizzato con il contributo finanziario della Fondazione Olandese per la Letteratura.

Nederlands letterenfonds dutch foundation for literature

\* Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 16/02/2021. In libreria a 14,90€.

IN EDICOLA DA SABATO 16 GENNAIO CON IL SOLE 24 ORE A 12,90€\* E IN LIBRERIA

In collaborazione con l'Associazione Figli della Shoah

Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritirla, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

In vendita su Shopping24 [offerte.ilssole24ore.com/faiilbravo](http://offerte.ilssole24ore.com/faiilbravo)